

Delibera n. 90/2018

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 80/2018 nei confronti di Grandi Navi Veloce S.p.A., ai sensi del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, per violazione del Regolamento (UE) n. 1177/2010. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.

L'Autorità, nella sua riunione del 27 settembre 2018

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento (UE) n. 1177/2010);
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante *“Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”*;
- VISTO** il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015;
- VISTO** il Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, adottato con delibera dell'Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015;
- VISTA** la delibera n. 80/2018, del 2 agosto 2018, notificata con nota prot. n. 6584/2018 del 3 agosto 2018, con la quale, a seguito di reclamo presentato all'Autorità il 22 settembre (prot. ART 6748/2017), si avvia un procedimento per l'eventuale adozione, nei confronti di Grandi Navi Veloce S.p.A., di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 16, paragrafo 1, del richiamato Regolamento (UE) n. 1177/2010;
- CONSIDERATO** che l'articolo 13 del sopra citato decreto legislativo n. 129 del 2015 (*“Informazione su cancellazioni”*) prevede che *“Il vettore o l'operatore del terminale che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 16 del Regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo”*;

CONSIDERATO che entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della delibera n. 80/2018, come esplicitato al punto 6 del deliberato della medesima, è ammesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, il pagamento in misura ridotta, per l'ammontare di euro 1.000,00 (mille/00), della sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 129 del 2015;

VISTO l'avvenuto pagamento in misura ridotta, in data 7 agosto 2018, della sanzione amministrativa per l'importo di euro 1.000,00 (mille/00);

RILEVATO che il predetto pagamento risulta effettuato entro il termine di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981;

CONSIDERATO che il pagamento in misura ridotta della sanzione comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 80/2018;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 80/2018, del 2 agosto 2018, nei confronti di Grandi Navi Veloce S.p.A., con riferimento alla violazione dell'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, è estinto per effetto dell'avvenuto pagamento della relativa sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'importo di euro 1.000,00 (mille/00).

Torino, 27 settembre 2018

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è copia conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

Il Presidente

Andrea Camanzi